**PHONE CENTER E INTERNET POINT**

**Riferimenti normativi**

**D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003** (art. 25). Codice delle comunicazioni elettroniche.
**D.L. n. 144 del 27 luglio 2005**. Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
**Legge n. 155 del 31 luglio 2005**. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 144 del 27 luglio 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
**D.M. del 16 agosto 2005**. Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. n. 144 del 27 luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 155 del 31 luglio 2005.
**D.L. 29-12-2010 n. 225**. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.
**D.L. 29-12-2011 n. 216**. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. *(Convertito con  modificazione nella L. 14/2012).*

**D.L. 21-6-2013 n. 69**. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (*Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O.)* Convertito, in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98.

**Documentazione da produrre**

Segnalazione di inizio attività al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipart. Comunicazioni c/o l'Ispettorato Territoriale competente (allegato n. 9 del D.Lgs. n. 259/2003)**.**

**Osservazioni**

**\*\***Dal 21 agosto 2013 con l'entrata in vigore della Legge di conversione con modifiche del D.L. 69/2013, **l''offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI** **non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori**. Quando l'offerta di accesso **non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio,** non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica è assoggettata ad un'autorizzazione generale.
Pertanto l'impresa interessata all'apertura di un "internet point" presenta al Ministero una dichiarazione (S.c.i.a.) conforme al modello di cui all'allegato n. 9 al D.lgs. 259/2003 contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.
L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione attestata la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui è stata inviata o dall’avvenuta attestazione di ricezione da parte dell’autorità destinataria.
Ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione (s.c.i.a), verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
Tuttavia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con **Delibera n. 102/03/CONS** ha stabilito che "*non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni l'esercente l'attività commerciale, quale ad esempio il gestore del bar, albergo ecc. che non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete" ,* in tal caso non è necessaria la presentazione della S.c.i.a di cui all'art. 25 del Codice delle comunicazioni.